DECISIONE N. 303/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1979

che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 527/78/CECA della Commissione, del 14 marzo 1978, riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 200/79/CECA (2), in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che la Commissione ha concluso degli accordi con la Polonia, la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Finlandia, il Sud Africa, la Svezia, il Portogallo, il Giappone e la Norvegia ; che è pertanto necessario inserire detti paesi nell'allegato della decisione precisando i prodotti siderurgici contemplati nel relativo accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato della decisione n. 527/78/CECA è completato come segue :

« 5. POLONIA :

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa.

6. CECOSLOVACCHIA :

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa.

7. BULGARIA :

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa.

8. FINLANDIA :

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (3), fatta eccezione del ferromanganese, sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (4).

9. SUD AFRICA :

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa.

10. SVEZIA :

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (3), fatta eccezione del ferromanganese, sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (4).

11. PORTOGALLO :

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (3), fatta eccezione del ferromanganese, sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (4).

12. GIAPPONE :

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa e alla voce 73.16 ; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa.

13. NORVEGIA :

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato dei prezzi base (3), fatta eccezione del ferromanganese, sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (4) ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

(1) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.
(2) GU n. L 28 del 2. 2. 1979, pag. 13.
(3) GU n. L 353 del 31. 12. 1977 ; GU n. L 126 del 13. 5. 1978 ; GU n. L 183 del 5. 7. 1978 ; GU n. L 372 del 30. 12. 1978.
(4) Allegato al regolamento (CEE) n. 2500/77 del Consiglio, del 7 novembre 1977 (GU n. L 289 del 14. 11. 1977).

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione